



CITTA' DI SALUZZO

Provincia di Cuneo

----*----

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL

REFERENDUM COMUNALE

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 17.03.2009

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 11.04.2018

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i referendum comunali, previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. e dall'art. 41 dello Statuto comunale tra le forme di partecipazione popolare.
2. Il Sindaco indice referendum propositivi e consultivi su questioni di rilevanza generale, purché interessanti la collettività comunale e per quanto di competenza comunale.
3. Il referendum è strumento di verifica ed orientamento dell'attività amministrativa.

Art. 2

Materie

1. Le materie sottratte al referendum sono indicate nell'articolo 41 dello Statuto comunale.
2. I referendum non possono riguardare quesiti in contrasto con la Costituzione, la legge o lo Statuto.

Art. 3

Iniziativa e aventi diritto

1. Il referendum consultivo è deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. In caso di referendum propositivo o consultivo di iniziativa popolare i soggetti cui spetta il potere di iniziativa per la raccolta delle firme necessaria a promuovere il quesito referendario, almeno 50 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, come previsto dal comma 5 dell'articolo 41 dello Statuto comunale, si possono costituire in Comitato promotore del referendum.
3. Sono elettori ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto Comunale, i residenti, anche non cittadini italiani, a cui è riconosciuta la qualità di elettore per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale.

Art. 3 bis

Referendum consultivo per incorporazione di uno o più comuni

1. Con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati il consiglio comunale può disporre l'indizione di referendum comunale consultivo per la fusione per incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo, ai sensi dell'art. 1, comma 130 della Legge n. 56/2014.

2. Il referendum consultivo di cui al comma precedente si svolge con le modalità previste dal presente regolamento comunale, integrato, per quanto non disposto, dalla legge regionale n. 4 del 23 gennaio 1973.

Art. 4

Modalità per l'avvio del procedimento del referendum di iniziativa popolare

1. Qualora il referendum sia frutto del diritto di iniziativa popolare, almeno 50 cittadini iscritti nelle liste elettorali costituitisi in Comitato promotore, possono presentare al Sindaco, in carta semplice, una proposta di iniziativa referendaria di natura propositiva o consultiva. L'istanza, redatta in carta libera, deve recare, a pena di inammissibilità, in calce il loro nome e cognome, la data e il luogo nascita e la firma. L'Ufficio Elettorale accerta l'effettiva iscrizione nelle liste elettorali dei suddetti firmatari. I primi tre firmatari si intendono delegati ad illustrare l'istanza di fronte alla Commissione per il referendum e a ricevere le comunicazioni inerenti lo svolgimento delle operazioni referendarie.
2. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non generare equivoci.
3. Qualora l'istanza riguardi un referendum propositivo e presenti più proposte, il quesito dovrà essere completato con la formula <<quale, fra le seguenti proposte, ritiene più idonea per...>>, cui seguirà l'esatta definizione dell'oggetto sul quale viene chiesto il referendum.
4. Qualora l'istanza riguardi un referendum consultivo il quesito dovrà essere completato con la formula <<vuole che>> cui seguirà l'esatta definizione dell'oggetto sul quale viene chiesto il referendum.
5. Il quesito deve inoltre rendere esplicite le eventuali maggiori\minori spese e/o maggiori minori entrate, derivanti dal suo eventuale accoglimento. A tal fine il Segretario Generale presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie. Il Dirigente del Settore Finanziario esprime il proprio parere in ordine agli aspetti economico-finanziari della proposta.
6. Il Segretario Generale redige apposito verbale da trasmettere entro 30 giorni alla Commissione di cui al comma 5 dell'articolo 41 dello Statuto Comunale, per il successivo esame di ammissibilità.

Art. 5

Commissione per il referendum propositivo di iniziativa popolare

1. La proposta di referendum è sottoposta al giudizio di ammissibilità della commissione prevista dall'articolo 41 comma 5 dello Statuto Comunale, composta dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Segretario Comunale e da un dirigente o funzionario individuato dal Sindaco. Svolge funzioni di verbalizzazione dei lavori della commissione un addetto alla Segreteria Generale.
2. Fino alla pronuncia di ammissibilità da parte della commissione i consiglieri comunali possono presentare memorie ed osservazioni alla commissione stessa.
3. I primi 3 firmatari dell'istanza di promozione del Referendum possono chiedere audizione alla commissione per integrare le motivazioni della loro istanza; qualora lo ritenga opportuno, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, la commissione può promuovere uno o più incontri con i primi 3 firmatari dell'istanza.
4. La commissione giudica a maggioranza assoluta dei voti:
 - a) l'ammissibilità delle proposte di referendum;
 - b) la conferma e la decadenza del referendum in caso di approvazione di deliberazione o di atto amministrativo da parte del competente organo del Comune che possa incidere sulla efficacia del referendum;
 - c) la sospensione del referendum in caso di scioglimento del Consiglio comunale.
5. Il giudizio di ammissibilità da parte della commissione, le cui decisioni sono vincolanti, viene pronunciato entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta e si attiene ai seguenti criteri:
 - a) esclusiva competenza comunale;
 - b) congruità e univocità del quesito;
 - c) materia oggetto del referendum, ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto Comunale
 - d) non contrarietà del quesito alla Costituzione, alla legge, allo Statuto.
6. Le decisioni della commissione devono essere comunicate al Comitato promotore e al Sindaco entro 10 giorni dalla adozione della determinazione della Commissione.
7. Le decisioni della Commissione debbono essere motivate.
8. La decisione espressa dalla Commissione è comunicata, a cura del Presidente al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. Il Consiglio Comunale ne prende atto con provvedimento che viene notificato al Comitato promotore, entro i 5 giorni successivi all'adozione.
9. La Commissione, prima dell'avvio della raccolta delle firme di cui al successivo art. 6 del presente Regolamento delibera sull'eventuale accorpamento di più istanze referendarie dichiarate legittime ed ammissibili.

Raccolta delle firme

1. In caso di referendum propositivo o consultivo di iniziativa popolare la relativa richiesta deve essere sottoscritta da almeno 1500 cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.
2. La raccolta delle firme in calce alla richiesta di indizione del referendum deve essere effettuata su fogli in carta libera recanti in epigrafe, a cura dei promotori, il quesito formulato ed ammesso dalla Commissione; i fogli di raccolta delle firme debbono riportare gli estremi dell'atto consiliare, di cui all'art. 5, comma 8, del presente Regolamento.
3. Entro 5 giorni dalla notifica del suddetto atto i firmatari dell'istanza consegnano al Segretario Generale i fogli da vidimare, utili alla raccolta delle firme.
4. I fogli destinati alla raccolta delle firme sono presentati per la vidimazione al Segretario Generale che appone su ogni foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e li restituisce ai promotori.
5. La raccolta delle firme su fogli non vidimati comporta la nullità delle firme ivi raccolte.
6. La raccolta delle firme deve essere conclusa entro il termine di 75 (settantacinque) giorni dalla data di consegna dei fogli da parte del Segretario Generale.

Art. 7

Autenticazione delle firme

1. Ogni avente diritto ai sensi dell'art. 41 comma 2 lett. B) dello Statuto Comunale, appone la propria firma nei fogli di cui all'art. 6 del presente Regolamento, ove vengono riportati chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza.
2. La firma deve essere autenticata da un Notaio o da un Cancelliere dell'Ufficio giudiziario, dal Segretario Generale, dal Sindaco, dal personale dallo stesso delegato, dagli Assessori e dai Consiglieri comunali assegnati al Comune di Saluzzo, che dichiarino al Sindaco la loro disponibilità, o da altri pubblici ufficiali stabiliti dalla legge.
3. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.
4. L'Amministrazione comunale adotterà le opportune misure per garantire l'effettiva disponibilità, secondo orari e turni determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.

Art. 8

Presentazione delle proposte di referendum e deposito firme sottoscrittori

1. La richiesta di indizione del referendum, comprensiva di tutti i fogli recanti una o più firme, deve essere presentata da almeno 3 promotori alla Segreteria Generale.
2. Del deposito si dà atto mediante processo verbale ove vanno indicati nome, cognome e domicilio dei presentatori e, su dichiarazione dei medesimi, il numero delle firme. Detto verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del Segretario Generale. Un originale viene allegato alla richiesta ed inoltrato immediatamente alla Commissione, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

Art. 9

Verifica della regolarità

1. La commissione, entro 40 giorni dal deposito, verifica la regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme, verifica la regolarità dei requisiti richiesti, avvalendosi dell'Ufficio Elettorale Comunale e si esprime definitivamente sulla validità della proposta di referendum.

Art. 10

Indizione

1. Il Sindaco indice il referendum, che dovrà svolgersi in una data compresa nei successivi 180 giorni: a) in caso di referendum propositivo entro 5 giorni dalla data di verifica della regolarità della presentazione, di cui all'art. 9 del presente Regolamento; b) in caso di referendum consultivo, entro 30 giorni dalla data della deliberazione del Consiglio Comunale.
1.bis. Nel caso di referendum consultivo per la fusione per incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo, ai sensi dell'art. 1, comma 130 della Legge n. 56/2014 e dell'art. 36 bis dello Statuto comunale, l'indizione dovrà essere concordata con il Sindaco degli altri comuni interessati alla procedura di fusione, onde assicurare lo svolgimento contestuale della consultazione.
2. E' consentito di sottoporre al corpo elettorale un massimo di tre quesiti referendari per ogni consultazione. Nel caso siano ammessi più quesiti referendari questi vengono indetti secondo la data di presentazione o di approvazione dell'atto secondo che trattasi di referendum di iniziativa popolare o proposti dal Consiglio comunale.
3. La consultazione referendaria avviene una sola volta l'anno ed è indetta dal Sindaco con proprio atto.
4. Il referendum non può aver luogo in concomitanza con operazioni elettorali comunale e provinciali, ai sensi del comma 4° dell'art. 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

5. Non può essere effettuato il referendum:

- nel mese di agosto;
- in caso di anticipato scioglimento del Consiglio comunale, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei Comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio;
- nei sei mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio comunale.

6. Il referendum viene indetto in una giornata di domenica e le operazioni di voto si svolgono nell'arco di almeno 12 ore consecutive di apertura dei seggi.

7. Il Sindaco dà notizia di indizione del referendum mediante affissione dell'atto all'Albo pretorio e mediante manifesti da affiggersi almeno 40 giorni prima della data del referendum. Nei manifesti saranno altresì precisati il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum, il giorno e l'ora della votazione nonché le sedi dove i singoli elettori dovranno recarsi a votare.

8. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio comunale il referendum già indetto è automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei Comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio comunale.

Art. 11

Disciplina della propaganda a mezzo di manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita nei 30 giorni antecedenti a quello della votazione e fino al giorno di venerdì precedente la data della votazione stessa.

2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi predisposti dal Comune in modo da assicurare adeguate dotazioni, provvedendo alla forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali e spazi già a disposizione dell'Ente.

3. Gli spazi di cui ai commi precedenti saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro i 40 giorni precedenti quello della votazione.

4. Entro i 35 giorni antecedenti quello della votazione il Sindaco notifica ai Capigruppo consiliari e ai Comitati promotori l'elenco ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

5. Per tale affissione non è dovuto alcun diritto.

Art. 12

Altre forme di propaganda, divieti, limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 4 aprile 1956 n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della Legge 24 aprile 1975 n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni Gruppo consiliare ed ai Comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.
2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge citata al primo comma del presente articolo.

Art. 13

Disciplina della votazione

1. ABROGATO
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. Sono elettori i cittadini italiani residenti, iscritti nelle liste elettorali, ed i cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea, residenti, iscritti nelle liste elettorali aggiunte di cui al D.Lvo 12 aprile 1996 n. 1997.

Art. 14

Ufficio comunale per il referendum

1. Entro i 10 giorni successivi alla data di indizione del referendum, si insedia, su nomina del Sindaco, l'Ufficio comunale per il referendum composto dal Segretario Generale, dal Responsabile dell'ufficio elettorale e da un funzionario comunale di comprovata esperienza e competenza. Partecipa ai lavori dell'Ufficio comunale per il referendum un rappresentante per ogni Comitato promotore.
2. L'Ufficio comunale per il referendum ha il compito di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie, di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, di procedere alla proclamazione dei risultati ed infine di esprimersi su eventuali proposte e reclami, pervenuti entro 10 giorni dalla proclamazione dei risultati, relativi alle operazioni di voto e di scrutinio.
3. ABROGATO
4. L'organizzazione e la localizzazione delle Sezioni non deve ostacolare l'attività scolastica.
5. La Giunta comunale, su proposta dell'Ufficio comunale per il referendum individuerà le forme più idonee e più economiche per le modalità di votazione. Al fine di non gravare eccessivamente sul bilancio dell'ente, può essere disposto l'accorpamento degli uffici elettorali di sezione ubicati nello

stesso plesso, anche in deroga al numero massimo di elettori assegnabili, con modalità tali da assicurare comunque l'agevole svolgimento delle operazioni.

6. ABROGATO

Art. 15

Ufficio di Sezione

1. L'Ufficio elettorale di Sezione è composto dal Presidente, dal segretario e da due scrutatori. Gli scrutatori vengono nominati dalla commissione elettorale comunale tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti la data del referendum; i criteri e le modalità per la loro nomina si ispirano alla normativa vigente per le elezioni amministrative. I Presidenti di seggio sono nominati dalla Corte di Appello, per i referendum per i quali tale competenza sia prevista, o dalla commissione elettorale comunale, negli altri casi. Il Presidente nomina il Segretario.

2. L'eventuale compenso dovuto ai componenti degli Uffici di Sezione è stabilito dalla Giunta comunale, che determina l'impegno di spesa complessivo per l'intero procedimento referendario. I compensi dei componenti dei seggi possono essere diversificati, a seconda del numero di elettori assegnati, qualora ci si avvalga della facoltà prevista dal comma 5 dell'articolo 14.

Art. 16

Operazioni di voto

1. L'insediamento dell'Ufficio di Sezione deve avvenire alle ore 6,30 del giorno fissato per lo svolgimento del referendum. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 8,30 alle ore 20,30 in un'unica giornata di domenica.

2. Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno tre componenti il seggio.

3. Al fine di garantire la regolarità del voto referendario, per ogni Ufficio di Sezione, l'Ufficio comunale per il referendum avrà cura di redigere un elenco, in duplice copia, dei cittadini aventi diritto al voto in quell'Ufficio. Tale elenco costituirà il registro per verificare la partecipazione al voto degli aventi diritto.

4. Le schede per il referendum di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune. Esse riportano il quesito formulato secondo quanto previsto all'art. 4 del presente Regolamento, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

5. Le schede sono vidimate con il bollo della sezione e la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di Sezione.
6. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal presidente.
7. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta o comunque nel rettangolo che la contiene.
8. Alle operazioni di voto possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale e un rappresentante per ognuno dei Comitati promotori. La designazione dovrà effettuarsi o presso l'Ufficio comunale per il referendum entro il venerdì antecedente la data della consultazione o presso i Presidenti degli Uffici di Sezione nella giornata stessa della consultazione referendaria, prima che abbiano inizio le operazioni di voto.
9. I rappresentanti delle forze politiche e dei Comitati promotori hanno le stesse competenze e funzioni previste per i rappresentanti di lista nelle consultazioni amministrative comunali.

Art. 17

Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono fino al loro completamento. Al termine delle operazioni di voto, e prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio, le schede non utilizzate e gli elenchi utilizzati per l'annotazione degli elettori che hanno votato vengono raccolte in apposite buste debitamente sigillate e controfirmate da almeno due componenti dell'ufficio elettorale di sezione; concluse le operazioni di scrutinio, tutto il materiale, in particolare il verbale redatto in unica copia di cui al comma 3, chiuso in apposita busta sigillata, nonché le buste precedentemente sigillate contenenti le schede e gli elenchi attestanti la partecipazione al voto, viene recapitato all'Ufficio comunale per il referendum.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'Ufficio di Sezione osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto del Sindaco di indizione dei referendum.
3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'Ufficio di Sezione e da coloro che hanno svolto le operazioni di scrutinio, da trasmettersi all'Ufficio comunale per il referendum.
4. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche, in conformità alle norme previste per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.

Art. 18

Proclamazione dei risultati

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli Uffici di sezione, l'Ufficio comunale per il referendum procede immediatamente all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, conseguentemente proclama i risultati del referendum.
2. ABROGATO
3. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se è stata raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio comunale per il referendum è redatto verbale duplice esemplare, uno dei quali resta depositato presso la Segreteria Generale ed uno al Presidente del Consiglio comunale.
5. Il Sindaco provvede, entro 5 giorni dal ricevimento del verbale di cui sopra dall'Ufficio comunale per il referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione ai cittadini, mediante affissione di manifesti in luoghi pubblici, ai Consiglieri comunali e ai rappresentanti dei Comitati promotori mediante l'invio a ciascuno di essi dei risultati riassuntivi del referendum.

Art. 19

Pronunciamento del Consiglio comunale

1. Il risultato del referendum consultivo e propositivo è discusso e ratificato dal Consiglio comunale entro trenta giorni dall'ufficiale comunicazione dell'esito, quando abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. La mancata ratifica, o l'adozione di provvedimenti non conformi all'esito referendario, deve essere deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Contestualmente alla ratifica, o comunque entro sessanta giorni dalla ratifica, il Consiglio Comunale adotta gli eventuali provvedimenti necessari a dare esecuzione all'esito della consultazione referendaria.
3. In caso di esito negativo, il quesito non può essere sottoposto a referendum prima di 5 anni.

Art. 20

Spese

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum e per le competenze dovute ai componenti degli Uffici di Sezione, fanno carico al Comune, fatta salva la possibilità di richiedere il rimborso delle spese sostenute alla Regione, nei casi previsti.

2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum in dipendenza del presente Regolamento, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad appositi capitoli di bilancio.

Art. 21

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa in materia di consultazioni elettorali e referendarie vigente ed allo Statuto comunale.

2. Nel caso di referendum consultivo per la fusione per incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo, ai sensi dell'art. 1, comma 130 della Legge n. 56/2014, e dei commi 4 e 5 dell'art. 3 del presente regolamento, per quanto non previsto il referendum si applicano le norme della legge regionale n. 4 del 23 gennaio 1973.